

PROVVEDIMENTO N. 2957 DEL 18 GENNAIO 2012

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 32 DELL'11 GIUGNO 2009 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE POLIZZE CON PRESTAZIONI DIRETTAMENTE COLLEGATE AD UN INDICE AZIONARIO O ALTRO VALORE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di modificare l'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009)

1. All'articolo 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell' 11 giugno 2009, il periodo *"Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza."* è sostituito dal seguente periodo: *"Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilità di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza nonché di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo."*

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito *internet* dell'ISVAP.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)